

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1987

Indennità pensionabile per il personale di tutte le forze di polizia in quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di riforma della polizia di Stato, per gli appartenenti alle forze dell'ordine venne istituita l'indennità mensile pensionabile in luogo dell'indennità d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970; n. 1054, e dell'assegno di funzione previsto dalla legge 17 luglio 1980, n. 312, da determinare in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti nonché alle responsabilità ed ai rischi connessi al servizio.

Il Senato della Repubblica, nell'approvare il 4 marzo 1981 il disegno di legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della polizia di Stato, impegnò il Governo a studiare la possibilità di estendere l'indennità pensionabi-

le di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 al personale di tutte le forze di polizia in quiescenza. Ma i Governi che si sono succeduti nel tempo, violando una indicazione del Parlamento, non hanno ancora ritenuto opportuno affrontare il problema. Tanto è vero che anche con la legge 20 marzo 1984, n. 34, ed il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, venivano stabiliti i parametri della nuova indennità senza però riconoscere i relativi aumenti - decorrenti dal 1° gennaio 1984 - a chi già in quiescenza beneficiava di analoghe indennità pensionabili. Da registrare altresì l'impegno non mantenuto dal Ministro per la funzione pubblica il quale aveva manifestato l'intento (punto 13 della ipotesi di accordo) di assicurare al

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale cessato dal servizio per qualsiasi causa dopo il 1° gennaio 1983 un trattamento di quiescenza che tenesse conto dell'aumento dell'indennità pensionabile scaturito dal contratto di lavoro 1982-1984 di cui alle norme citate. E come se ciò non bastasse anche il recente disegno di legge 21 luglio 1987, n. 297 (contratto 1985/87) - contenente fra l'altro aumenti dell'indennità in questione - ha contribuito ad accrescere il divario già esistente tra il personale recentemente posto in quiescenza e quello in pensione in data antecedente ai nuovi aumenti contrattuali a parità di grado ed anzianità di servizio. È opportuno evidenziare che prima dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, l'indennità d'istituto pensionabile, allora esistente, veniva aggiornata al personale in servizio (si citano a proposito le leggi 15 novembre 1975, n. 572, 27 maggio 1977, n. 284, e 5 agosto 1978, n. 505).

Questo fatto consegue alla peculiarità dell'indennità stessa che, come già detto, è comprensiva dei rischi sofferti dagli aventi diritto nell'arco della carriera propria del personale di polizia. C'è da aggiungere che l'agente, il quale abbia subito una menomazione fisica in servizio e per causa di esso e sia stato in conseguenza riformato qualche giorno prima dell'aumento dell'indennità, viene a

percepire a tale titolo una somma notevolmente inferiore a quella percepita dal collega collocato a riposo a domanda subito dopo l'approvazione di detti benefici. È come se il primo agente si fosse procurato volontariamente tale infermità.

L'assurdità giuridica e morale di tale situazione è comprovata dalla circostanza che perfino le vedove degli agenti caduti nell'adempimento del proprio dovere percepiscono l'indennità *de qua* nella misura dovuta non in base al grado ma all'anno del decesso del proprio coniuge.

Si sottopone, pertanto, all'attenzione degli onorevoli colleghi il presente disegno di legge che cerca di ovviare a tale palese discriminazione, restituendo parità di trattamento a situazioni analoghe e reinserendo il trattamento in questione nell'alveo della Costituzione palesemente violata.

Per questo fondamentale motivo e per ragioni di equità se ne raccomanda la sollecita approvazione; sarà così eliminato un motivo più che giustificato di malcontento di una categoria che ha ognora servito in prima linea lo Stato, del malcontento che coinvolge ovviamente il personale in servizio costretto a subire la stessa sorte una volta posto a riposo qualora dovessero perdurare tali criteri discriminatori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, va liquidata al personale già in quiescenza nella misura vigente al 31 dicembre 1987, senza differenziazioni di alcun genere a parità di grado ed anzianità di servizio.

2. Dalla somma spettante va detratto quanto già in godimento a tale titolo dagli stessi pensionati nonchè l'indennità d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e l'assegno di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

1. L'indennità pensionabile di cui al precedente articolo 1 è agganciata e, quindi, liquidata automaticamente in relazione alla dinamica dell'indennità medesima percepita da personale in attività di servizio.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 35 miliardi si provvede riducendo il fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.